



Decisione n. 1340 dell'11 gennaio 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. M. Rispoli Farina

nella seduta del 28 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 2911, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente, con l'assistenza di un difensore, rappresenta di avere acquistato, tra il 2011 e il 2013, azioni, obbligazioni subordinate e obbligazioni convertibili emesse dall'Intermediario dei cui servizi di investimento al tempo si avvaleva (di seguito anche la "Vecchia Banca"), poi sottoposto nel novembre 2015 a procedura di risoluzione ex d.lgs. n. 180/2015, per un controvalore complessivo pari a € 55.854,09, tenendo anzitutto a precisare di essere un agricoltore, in possesso del diploma di scuola media inferiore, senza alcuna cultura finanziaria, che si è ritrovato a gestire un capitale proveniente da eredità genitoriale.

Egli lamenta di aver subito grave pregiudizio derivante dalla violazione da parte della Vecchia Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui la stessa era tenuta con riferimento all'operatività posta in essere. In particolare, egli si duole della non corrispondenza al vero e dell'incoerenza di quanto riportato nelle risposte a domande contenute nei questionari Mifid del 2007 e del 2012, contestando poi l'adeguatezza e appropriatezza delle operazioni per cui è controversia, atteso che la classificazione dei titoli acquistati a rischio "alto" non era comunque compatibile con il profilo di rischio "medio" a lui attribuito e specificando, altresì, che le obbligazioni convertibili sottoscritte nel 2011 sarebbero state impropriamente classificate dalla Banca a rischio "medio-alto", nonostante il rischio "alto" delle azioni sottostanti, a cui erano perfettamente comparabili, parimenti incompatibili con il predetto profilo di rischio ("medio"), mentre la sottoscrizione di obbligazioni convertibili nel 2011 non sarebbe stata in realtà preceduta da alcuna valutazione di adeguatezza e appropriatezza e, parimenti, inadeguata risultava essere l'investimento in obbligazioni subordinate e azioni acquistate in sede di deliberato aumento di capitale nel 2013 sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione degli investimenti in titoli dello stesso emittente, vale a dire la stessa Vecchia Banca.

Egli aggiunge che, per effetto della situazione di dissesto in seguito accertata, la Vecchia Banca veniva sottoposta a procedura di risoluzione *ex d.lgs. 180/2015* - con conseguente azzeramento del valore di tutte le azioni in suo possesso - e, nell'ambito di essa, l'azienda bancaria veniva ceduta dalla Vecchia Banca in risoluzione a un ente ponte appositamente costituito (di seguito, la Nuova Banca), poi incorporato nell'odierno Resistente. A giudizio del Ricorrente, la Nuova Banca, quale cessionaria dell'azienda, sarebbe succeduta anche nel debito risarcitorio nei suoi confronti, stante che l'azzeramento del valore delle azioni (conseguente all'avvio della procedura di risoluzione) avrebbe riguardato solamente le sue pretese in quanto azionista, ma non anche le sue pretese risarcitorie in qualità di cliente, al quale le azioni azzerate erano state collocate in modo scorretto

dall'intermediario/emittente, per effetto del che egli conclusivamente adisce l'ACF chiedendo di essere risarcito del danno occorso *“per un totale di euro 55.854,09 oltre a rivalutazione monetaria: azioni per un costo di acquisto netto di euro 12.359,34 (proquota) oltre a rivalutazione monetaria; obbligazioni subordinate per un costo di acquisto (al netto del rimborso forfettario ricevuto dal FITD) per euro 43.494,75 , oltre a rivalutazione monetaria”*.

2. In via preliminare, l'Intermediario sostiene poi che si mira ad ottenere con l'odierno ricorso *“...non è un supposto risarcimento del danno... effettivamente patito a causa di un inadempimento contrattuale della [Vecchia Banca], bensì il mero rimborso degli investimenti effettuati non andati a buon fine, come nel caso in cui le obbligazioni fossero state rimborsate alla scadenza, ... evento che nel caso delle obbligazioni oggetto del ricorso non si è verificato a causa dell'apertura della procedura di risoluzione”*; ciò, a suo dire, sarebbe confermato dal fatto che, con riferimento alle obbligazioni sottoscritte nel 2013, i Ricorrenti non hanno fatto ricorso alla procedura arbitrale di cui all'art. 1, commi da 857 a 860, della legge di Stabilità 2016, avendo preferito richiedere il rimborso forfettario al Fondo di Solidarietà.

Ciò preliminarmente osservato, l'intermediario eccepisce poi l'irricevibilità del ricorso *ex art. 12, comma 1, del Regolamento di attuazione dell'ACF per violazione dell'art. 10 del medesimo regolamento*, ai sensi del quale può presentarsi un ricorso all'Arbitro solo quando *“sui medesimi fatti oggetto dello stesso [...] è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario”*. Sul punto, l'intermediario sostiene che il reclamo presentato dal ricorrente fosse generico, non avendo ad oggetto la specifica trattazione dei fatti posti a fondamento del ricorso poi presentato all'Arbitro.

In secondo luogo, l'Intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso *ex art. 12, comma 2, lett. a), per indeterminatezza della domanda e, ancora, lett. b) di detto Regolamento*, atteso che la presente controversia avrebbe ad oggetto la sottoscrizione di azioni *“nell'ambito di un'offerta*

indirizzata al pubblico dei propri azionisti promossa dalla [Vecchia Banca]” che, in quanto tale, risulta disciplinata dalla Parte IV del T.U.F e, pertanto, di per sé non riconducibile nell’alveo della prestazione dei servizi di investimento.

Ancora, l’Intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell’eventuale debito risarcitorio nei confronti del Ricorrente. A questo proposito, il Resistente osserva, in primo luogo, che sia la Direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD), che il d.lgs. n. 180/2015 di relativa attuazione escluderebbero che gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca possano avanzare pretesa alcuna nei confronti della Nuova Banca e ciò varrebbe sia per le pretese relative al loro *status* di azionista/obbligazionista subordinato, che per pretese risarcitorie relative a eventuali comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in fase di collocamento dei titoli di cui trattasi.

In secondo luogo, l’Intermediario osserva che, in ogni caso, la Nuova Banca non sarebbe succeduta nel debito risarcitorio nei confronti del ricorrente, dal momento che, ai sensi degli artt. 58 TUB e 2560 c.c., in caso di cessione di un’azienda bancaria, il cessionario risponderebbe solamente dei debiti risultanti dalle scritture contabili della cedente e comunque solamente dei debiti che fossero liquidi ed esigibili al momento della cessione, mentre l’eventuale credito del Ricorrente nel caso di specie non solo non risultava, all’atto della cessione, dalle scritture contabili della Vecchia Banca, ma neppure era da ritenersi liquido ed esigibile.

Quanto al merito, egli fa presente che nei questionari MiFID sottoscritti dal cliente in data 21 novembre 2007 e 5 luglio 2013 il profilo di rischio allo stesso associato risultava essere “*medio*”, facendo dunque emergere una buona conoscenza degli strumenti finanziari e dei rischi ad essi associati, divenuta più approfondita nel tempo anche in considerazione dell’operatività posta in essere. Quanto rappresentato nei questionari, a detta del Resistente, troverebbe conferma negli investimenti realizzati nel corso del tempo, in cui sono presenti emissioni obbligazionarie, anche

subordinate: il portafoglio al 30 giugno 2014 aveva, infatti, un controvalore di 373.319,28 euro, oltre ad altri strumenti finanziari, rimborsati o venduti prima della scadenza. Del resto, in sede di adesione alle offerte del 2013 lo stesso Ricorrente aveva sottoscritto i moduli in cui aveva dichiarato di essere stato informato circa i fattori di rischio relativi all'investimento. Pertanto, le contestazioni ora formulate sarebbero essenzialmente effetto dell'intervenuto azzeramento del valore degli investimenti effettuati e non alla mancata conoscenza, al tempo, del relativo grado di rischio. Con riferimento all'appropriatezza delle operazioni, l'Intermediario segnala che le sottoscrizioni oggetto del ricorso sono state effettuate nell'ambito di offerte al pubblico, per cui la Vecchia Banca *“mediante le avvertenze contenute all'interno dei moduli di sottoscrizione ha pienamente adempiuto agli obblighi su di essa discendenti dalla normativa in materia di prestazione di servizi di investimento in qualità di emittente e collocatrice degli strumenti finanziari sottoscritti”*. Dal relativo profilo e dalla sua pregressa operatività, l'odierno Intermediario fa discendere che il cliente ragionevolmente conoscesse le caratteristiche delle obbligazioni, *“fermo restando che la mancata consultazione della documentazione di offerta... non può che essere imputata a sua colpa grave”*. Né, tantomeno, la mancata appropriatezza potrebbe discendere dalle asserite violazioni informative circa le caratteristiche delle azioni e delle obbligazioni di che trattasi, in quanto *“la circostanza che gli investimenti in azioni siano anche molto risalenti nel tempo e il fatto che gli stessi siano stati anche movimentati, impedisce di assegnare un rilievo del pari generalizzato alla lamentata carenza di informazione”*, per effetto del che non sussisterebbe alcuna carenza informativa, considerato solo che dal modulo di ordine delle obbligazioni era desumibile il loro carattere subordinato.

Ad ogni buon conto, l'odierno Intermediario rileva che la Vecchia Banca ha comunque provveduto a valutare l'appropriatezza dell'investimento di che trattasi, ai sensi dell'art. 42 del regolamento Consob 16190/2007.

Oltre ciò, l'intermediario eccepisce che il Ricorrente non avrebbe fornito evidenza alcuna circa l'esistenza di un nesso di causalità tra la sottoscrizione dei titoli di cui è controversia e la perdita dallo stesso patita. In via subordinata, egli eccepisce, per il caso di accertata violazione di regole di condotta imputabile alla Vecchia Banca, che comunque il danno di cui il Ricorrente chiede ora il risarcimento non sarebbe una conseguenza immediata e diretta di tali violazioni, posto che il Ricorrente avrebbe potuto minimizzare fortemente la perdita occorsa provvedendo per tempo alla vendita dei titoli per cui è causa.

Con riferimento alla richiesta risarcitoria formulata, infine, l'odierno Intermediario la riquantifica, in quanto l'importo effettivamente addebitato per l'acquisto delle obbligazioni subordinate convertibili sarebbe pari a € 386,56. Devono poi, sempre secondo l'odierno Intermediario, essere tenute in considerazione le cedole incassate pari a € 15.133,48, per effetto del che il *petitum* dovrebbe, dunque, essere limitato a € 40.124,75, occorrendo poi tenere conto anche del concorso di colpa dell'odierno Ricorrente ex art. 1227 c.c.

3. Nelle proprie repliche, il Ricorrente ribadisce nella sostanza quanto affermato in sede di ricorso e tiene a precisare, con riferimento all'adempimento degli oneri probatori, che l'Intermediario avrebbe dovuto provvedere a produrre elementi corroboranti le proprie argomentazioni difensive, in particolare avuto riguardo alla mancanza di *matching* tra la classificazione a fini MIFID del ricorrente ed i prodotti ad alto rischio collocati; alle risposte inserite nelle profilazioni Mifid non corrispondenti alla realtà (occupazione, titolo di studio); alle risposte inserite nelle profilazioni Mifid non compatibili con il collocamento di obbligazioni subordinate ed azioni; alla concentrazione di rischio emittente pari all'80% del portafoglio su titoli della Vecchia Banca; alla mancata comunicazione all'investitore della reale situazione finanziaria della banca; allo *switch* attraverso la vendita anticipata obbligazioni *senior* e al collocamento di proprie obbligazioni subordinate (per un importo superiore al 50% del portafoglio titoli); all'investimento in obbligazioni subordinate 2013

inadeguato per dimensione e per rischio emittente; alla sotto-classificazione di rischio dei propri strumenti finanziari subordinati.

4. L'Intermediario ha ritenuto di non controreplicare.

DIRITTO

1. Il Collegio si sofferma, anzitutto, nella valutazione della questione preliminare posta da parte resistente, laddove eccepisce l'irricevibilità dell'odierno ricorso ex art. 10, comma 2, del Regolamento sull'ACF, secondo cui il ricorso può essere presentato all'Arbitro solo quando condivida con il precedente reclamo i medesimi fatti. A tal proposito il Collegio ritiene che, seppur il reclamo trasmesso dall'odierno Ricorrente alla Banca sia stato probabilmente predisposto avvalendosi di uno schema-tipo, esso conteneva sufficienti elementi per qualificare fatti e doglianze ivi esposti, poi sviluppati nel ricorso oggi in decisione.

Parimenti destituita di fondamento deve ritenersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 12, comma 2, lett. a) del Regolamento sull'ACF, atteso che l'odierno Ricorso soddisfa i requisiti di determinatezza richiesti dalla normativa di riferimento, specificando la cosa oggetto della domanda e le ragioni sulle quali la stessa si fonda.

Ancora, deve essere parimenti disattesa l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dal Resistente, argomentando sulla base della circostanza che l'operazione di cui è controversia non sarebbe di per sé riconducibile alla prestazione di un servizio di investimento e, dunque, suscumbibile nel novero delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., rispetto alle quali questo Collegio ha cognizione. Orbene, giova evidenziare che a norma dell'art. 18 del T.U.F. "*l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche*" e che, tra le attività cd. riservate rientra, quando abbiano per oggetto strumenti finanziari, "*l'esecuzione di ordini per conto dei clienti*", il "*collocamento*", la "*ricezione e trasmissione di ordini*", nonché la "*consulenza in materia di investimenti*" e sol quando vi sia la prestazione di uno o più di tali servizi,

il Ricorrente può aver esercitato i diritti di opzione e così acquisito la titolarità dei titoli azionari. Inoltre, questo Collegio ha già avuto modo di rilevare (v. *ex multis* decisione n. 584 del 2 luglio 2018) che *“la circostanza che la Vecchia Banca abbia collocato al Ricorrente azioni di propria emissione [...] non comporta certamente che la condotta della Vecchia Banca nella sua veste di intermediario non possa essere oggetto di sindacato alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi, specificando altresì che “l’art. 84, comma 1°, del Regolamento Intermediari, rubricato “Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche”, chiarisce che queste ultime “anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari” sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento [...]”*. Oltre ciò, questo Collegio ha affermato la propria competenza in casi della specie in forza dell’entrata in vigore dell’art. 25-bis del T.U.F., a norma del quale anche la distribuzione da parte delle banche di propri prodotti finanziari in sede di emissione è stata sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 21 e 23 del T.U.F. Infatti, *“in data antecedente all’introduzione dell’art. 25-bis TUF ... la distribuzione da parte delle banche di propri prodotti finanziari in sede di emissione era ricondotta all’attività di “raccolta del risparmio”, ai sensi dell’art. 11 del TUB, risultando così sottratta all’applicazione – e ai conseguenti obblighi per l’intermediario – della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento”* (v. *ex multis* decisione n. 657 del 24 luglio 2018).

Sempre in via pregiudiziale, poi, l’Intermediario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la Nuova Banca non sarebbe succeduta nell’eventuale debito risarcitorio nei confronti del Ricorrente. Sul punto, valutate le argomentazioni di parte e in ragione del quadro normativo di riferimento, il Collegio esprime l’orientamento di ritenere sussistente, nel caso odierno, la legittimazione passiva della Nuova Banca.

Orienta in tal senso, anzitutto, quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015 con il quale è stato definito il perimetro dell'azienda bancaria ceduta alla Nuova Banca, da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse (punto 1.1.: *“Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del d.lgs. 180/2015, all'ente ponte”*); il successivo punto 2 : *“Restano esclusi dalla cessione... soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp) del d.lgs. n. 180/2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione”*).

Il combinato disposto di tali previsioni (a partire dalla “regola” generale ivi delineata, sostanziandosi per l'appunto nella cessione di *“tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione...”*) induce a ritenere che l'obiettivo opportunamente perseguito sia stato quello di “includere il più possibile” e di “escludere il meno possibile” dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela; del che, a ben vedere, appare indice sintomatico anche l'avverbio “soltanto” utilizzato quale *incipit* del punto 2 del provvedimento, laddove è stato definito il perimetro dei rapporti esclusi dalla cessione, così da rimarcare il carattere di eccezionalità e derogatorio della previsione generale.

Così orientandosi, il Collegio non intende certamente affermare che tutti gli azionisti della Vecchia Banca possano vantare, solo per effetto di tale *status*, pretese nei confronti della Nuova Banca. Vale, infatti, quanto previsto dall'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, come richiamato al punto 3 del sopracitato provvedimento della Banca d'Italia, ove si dispone chiaramente che *“gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione...”*.

Piuttosto, il Collegio ritiene che i clienti della Vecchia Banca, ai quali quest'ultima abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi d'investimento, così come avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Vecchia Banca (in modo del tutto indipendente dal loro *status* di azionisti e quindi, in ipotesi, anche dopo avere rivenduto le azioni sottoscritte), allo stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca, che – per quanto sopra rilevato – è da ritenersi subentrata, senza soluzioni di continuità, nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelle specificamente escluse, nel cui novero tuttavia non paiono rinvenibili tipologie di rapporti quali quelli oggetto della presente controversia.

Né convince la tesi sostenuta dall'intermediario, secondo cui così ragionando verrebbe frustrato lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca le conseguenze dell'insolvenza, consentendo al contempo di salvaguardare l'avviamento della banca sottoposta a risoluzione e, con esso, anche la stabilità del sistema bancario.

E', infatti, opinione di questo Collegio che la previsione contenuta nell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, richiamata poi nel provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, si riferisca propriamente

all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell'intervenuta procedura di risoluzione - ma che non si possano ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d'investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria.

In tal modo, ad avviso del Collegio, si realizza un ragionevole bilanciamento tra interessi che possono rivelarsi, anche solo potenzialmente, in conflitto tra di loro, cioè a dire quelli perseguiti mediante la disciplina dettata in tema di risoluzioni bancarie e l'interesse pubblico alla tutela degli investitori che, vale la pena di evidenziarlo in questa sede, assume nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale (art. 47 Cost.).

2. Così risolte le questioni pregiudiziali poste e passando ora al merito dell'odierna controversia, esaminata la documentazione in atti, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Occorre anzitutto rilevare che dalla documentazione in atti risulta provata la titolarità in capo al Ricorrente degli strumenti finanziari oggetto del ricorso.

Inoltre, va evidenziato che la Vecchia Banca, in forza delle previsioni del contratto quadro, era tenuta a prestare nell'ambito del servizio di collocamento un supporto finanziario alla clientela funzionale a porre in essere investimenti coerenti e compatibili con la categoria di rischio assegnata, sulla base delle informazioni acquisite da ciascun cliente. Alla luce delle evidenze in atti, tuttavia, non emerge alcun elemento che avvalorì la circostanza che un tale servizio, ancorchè contrattualmente previsto, sia stato poi effettivamente prestato dal Resistente. Né, del resto,

vi sono evidenze in atti che possano avvalorare quanto affermato dallo stesso Resistente circa il fatto che la Vecchia Banca abbia effettivamente svolto, al tempo, una valutazione di appropriatezza degli investimenti, in merito al che va anche aggiunto che nel questionario MiFid del Ricorrente veniva dichiarato che egli non aveva in precedenza mai investito in azioni. Con riferimento, poi, alla doglianza relativa all'eccessiva concentrazione degli investimenti effettuati in strumenti finanziari della Vecchia Banca, dalla documentazione in atti (v. estratti conto titoli), effettivamente emerge una siffatta criticità, senza che consti che la Vecchia Banca l'abbia mai segnalata quale fattore critico al cliente.

Né, per altro verso, può essere condivisa la prospettazione del Resistente laddove afferma che gli obblighi informativi sullo stesso incombenti, anche nelle veste di intermediario, sarebbero stati adeguatamente assolti mediante la pubblicazione, quale Emittente, del prospetto informativo e che, anzi, sarebbe stato piuttosto onere del cliente consultarlo previamente. A tal proposito, si evidenzia che questo Collegio ha già avuto modo di rilevare che il fatto di aver messo a disposizione del cliente, al tempo degli investimenti, la documentazione "di rito", tipica di operazioni di aumento di capitale ("*Prospetto informativo*"), non può ritenersi di per sé soddisfacente degli obblighi informativi e comportamentali incombenti su un intermediario in sede di prestazione di servizi d'investimento nei confronti della propria clientela (v., in merito, più ampiamente, tra le tante, decisioni n. 35 del 4 agosto 2017; n. 111 del 16 novembre 2017; n. 147 del 14 dicembre 2017, n. 378 del 13 aprile 2018, a cui in questa sede si rinvia). Va evidenziato, infatti, che ai sensi dell'art. 21 del T.U.F., nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari sono tenuti ad agire con diligenza, correttezza e trasparenza per soddisfare al meglio gli interessi dei propri clienti, nonché l'integrità del mercato; inoltre, gli stessi sono tenuti ad acquisire le informazioni necessarie per poter operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, il che presuppone la messa a disposizione dell'investitore di un set informativo parametrato al suo profilo effettivo; informativa che, nel caso

di specie, non risulta essere stata messa a disposizione dell'odierno Ricorrente. Gli specifici obblighi informativi incombenti sugli intermediari nel rapportarsi con la propria clientela si inseriscono, infatti, in un quadro normativo la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di servire al meglio gli interessi del singolo cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale) del contraente.

Pertanto, appare conclusivamente fondata la domanda del ricorrente rivolta ad ottenere il risarcimento di quanto investito per effetto della sottoscrizione dei titoli di cui è controversia, non constando che la Vecchia Banca abbia agito, al tempo, nel "*migliore interesse del cliente*". La violazione delle regole di correttezza e trasparenza imputabile alla Vecchia Banca è sufficientemente grave da far ritenere che, qualora il ricorrente fosse stato correttamente informato della reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, egli non avrebbe ragionevolmente provveduto a dare esecuzione a tali investimenti.

Né, rileva infine il Collegio, nulla può essere rimproverato al ricorrente per non avere egli mitigato il danno, ponendo in essere concrete iniziative funzionali alla cessione dei titoli in suo possesso non appena emersa la reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, non potendosi esigere da investitori *retail* con un profilo di esperienza e di competenza del tipo di quello dell'odierno ricorrente al tempo dei fatti (operaio, in possesso del diploma di scuola media inferiore) l'onere di cogliere per tempo eventuali segnali di allarme e farne conseguire coerenti decisioni.

Per quanto attiene, infine, alla quantificazione del danno occorso, il Ricorrente chiede di essere risarcito in misura pari a € 55.854,09, mentre l'Intermediario contesta l'entità del risarcimento richiesto, adeguatamente documentando che il controvalore dell'investimento in azioni è stato di € 11.763,48 e per le obbligazioni di € 43.494,75, al netto del rimborso forfettario di € 156.505,25 ricevuto a valere sull'apposito Fondo di Solidarietà, per un totale di € 55.258,23. A tale cifra, inoltre, occorre che sia ulteriormente detratto l'importo incassato a titolo di cedole dall'odierno

Ricorrente, pari a € 15.133,48 euro. Pertanto, e conclusivamente, il Collegio perviene a quantificare il risarcimento del danno da riconoscere in questa sede in € 40.124,75. La somma così determinata deve essere rivalutata (per € 1.309,28) e maggiorata degli interessi legali sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 41.434,03 comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi